

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19

del 30/04/2015



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI HERA SPA E NUOVO "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI" TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGI ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI HERA SPA E NUOVO "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI" TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Vigarano Mainarda detiene una partecipazione in HERA S.p.A. ("**HERA**") di n. 128.747 azioni pari al 0,01533 % del capitale sociale; con deliberazione n. 43 del 26.11.14 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del "*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*", che disciplina modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della assemblea dei soci di HERA nonché di talune deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione della medesima dovrà assumere, nonché disciplinare le modalità di circolazione delle azioni HERA oggetto del patto ponendo limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici (i "**Soci Pubblici**") aderenti;
- tale patto di sindacato è stato stipulato in data 23 dicembre 2014 per un periodo di soli sei mesi, ovvero sino al 30 giugno 2015, anche in ragione della necessità di attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 58/98 ("**TUF**") che ha introdotto il c.d. "voto maggiorato" e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in ordine all'opportunità di applicare tale disciplina alle azioni HERA;
- Consob, con delibera n.19084 del 19 dicembre 2014 ha approvato le modifiche al regolamento emittenti 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**") per dare attuazione alla nuova normativa in materia di azioni a voto maggiorato, contenuta nel decreto legge "competitività" n. 91 del 24 giugno 2014, poi convertito nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ed in particolare nell'art. 127 – *quinquies* (Maggiorazione del voto) del TUF;
- l'introduzione di tale disciplina consente di premiare gli azionisti di lungo periodo (*loyal shareholders*) e di favorire la stabilità della compagine azionaria fidelizzando il proprio azionariato. Le azioni a voto maggiorato non costituiscono una nuova categoria speciale di azioni bensì un potenziale beneficio rivolto a tutti gli azionisti. Per beneficiare del voto maggiorato l'azionista dovrà aver iscritte le azioni in un elenco speciale istituito dalla società e dovrà conservarne la titolarità delle azioni per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi. La maggiorazione del diritto di voto può essere riconosciuta fino al massimo del doppio. La normativa che disciplina il voto maggiorato consente di introdurre la maggiorazione del voto anche solo su specifiche materie.
- in data 30 marzo 2015, HERA ha convocato l'assemblea dei soci da tenersi il 28 aprile 2015 per deliberare, tra l'altro, in merito alle modifiche statutarie al fine di introdurre il voto maggiorato e per apportare le ulteriori variazioni di carattere tecnico e per mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dei diversi azionisti;
- al fine di mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi degli azionisti di lungo periodo e gli altri investitori, il voto maggiorato opererà solo con riferimento alle decisioni dell'assemblea dei soci per la nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché per la modifica degli articoli dello Statuto Sociale di HERA che disciplinano il voto maggiorato (art. 6) e i limiti al possesso azionario (art. 8). La maggiorazione comporterà l'attribuzione di due voti per ogni azione non ravvisandosi motivi per ridurre gli effetti della stabile detenzione delle azioni HERA da parte di un medesimo azionista. Inoltre, verrà rafforzato il diritto di rappresentanza degli azionisti di minoranza in Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà incrementato da 14 a 15, di cui 4, anziché 3, eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza;

- l'Assemblea dei soci di HERA potrà pertanto modificare lo Statuto Sociale di HERA per introdurre la disciplina del voto maggiorato su limitate specifiche materie e per gli opportuni e coerenti adeguamenti di altre disposizioni dello stesso nonché per incrementare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 14 a 15, di cui 4, eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza. Le modifiche allo Statuto Sociale di HERA sono riportate nel testo allegato (**Allegato A**), e riguardano in particolare:

l'art. 6: per introdurre il voto maggiorato in forza del quale a ciascuna azione iscritta nell'elenco speciale istituito dalla società e conservata dal socio per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi sono attribuiti due voti limitatamente alle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di (i) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) nomina e revoca dei membri del Collegio Sindacale; (iii) modifica dell'art. 6 (azioni e voto maggiorato) dello Statuto Sociale; (iv) modifica dell'art. 8 (limiti al possesso azionario) dello Statuto Sociale. E' previsto che le iscrizioni e gli aggiornamenti dell'elenco speciale siano effettuati secondo una periodicità trimestrale e, quindi, che producano effetto solo dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui sono pervenuti;

l'art. 7 dello Statuto: per specificare che la prevalenza dei diritti di voto della Società è da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto spettanti ai soci pubblici rispetto a quelli di ciascun singolo altro socio ("società a prevalente capitale pubblico");

l'art. 14.2 dello Statuto: per specificare che le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto anche le modifiche dell'articolo 6.4 dello Statuto che introduce il voto maggiorato devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei diritti di voto intervenuti in assemblea;

art. 21 dello Statuto: modifiche tecniche in dipendenza dell'introduzione del voto maggiorato;

art. 26 dello Statuto: per apportare le modifiche tecniche in dipendenza dell'introduzione del voto maggiorato ed adeguamenti alla normativa applicabile;

l'inserimento di una norma, cd. transitoria, che prevede che a far data dall'approvazione del bilancio 2016, gli artt. 16.1, 17.1 e 17.2 dello Statuto Sociale saranno modificati per incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di HERA dagli attuali 14 a 15 membri, di cui 4 membri eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza nonché per apportare le conseguenti modifiche tecniche.

Dette modificazioni statutarie dovranno essere approvate dalla convoca[ta/nda] assemblea straordinaria dei soci di HERA;

- il nuovo testo di accordo parasociale (il "**Patto luglio 2015 – giugno 2018**" o il "**Patto**"), coerente con le suddette modifiche da apportare allo Statuto Sociale, è stato discusso tra i Sindaci dei soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato, secondo il testo qui unito (**Allegato B**);

- il Patto luglio 2015 – giugno 2018 viene stipulato dai Soci Pubblici in prosecuzione dei precedenti patti ed in particolare di quello stipulato in data 23 dicembre 2014, che produce i suoi effetti fino al 30 giugno 2015, e mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nell'accordo;

- le principali modifiche da apportare con il Patto luglio 2015 – giugno 2018 rispetto al vigente contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari sono conseguenti all'introduzione del voto maggiorato nello Statuto Sociale. Con l'occasione sono stati apportati taluni affinamenti alla vigente disciplina pattizia anche alla luce della concreta operatività del patto ed in particolare:

la composizione del Comitato di Sindacato è stata mantenuta in continuità con quella attuale; nell'Allegato 4.2.2 sono indicati i voti attribuiti a ciascuno dei soci principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscrive il del Patto luglio 2015 – giugno 2018 ovvero 11 membri, di cui 1 membro designato dal Comune di Bologna al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti; 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A. al quale sono attribuiti 4 voti; 1 membro designato dal Consorzio CON.AMI al quale sono attribuiti 6 voti; 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato dal Comune di Cesena al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato da HSST-MO S.p.A. al quale sono attribuiti 6 voti; 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3

voti; 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti; 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti;

rientra tra le attività del Presidente del Comitato l'adeguamento del Patto e dei suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto medesimo ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti;

le decisioni del Comitato di Sindacato sono assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il patto prevede una diversa maggioranza;

le competenze del Comitato sono state adeguate alle modifiche introdotte nel Patto luglio 2015 – giugno 2018 e, in particolare, sono state disciplinate le attività per il coordinamento e l'esecuzione dei piani di vendita delle Azioni;

la lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Hera sarà così formata: - 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara; - 4 componenti designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna; - 2 componenti designati dal Comune di Modena anche nell'interesse degli Azionisti Modena; - 1 componente designato dal Comune di Trieste; - 1 componente designato dal Comune di Padova;

la lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Hera da eleggere da parte della maggioranza sarà così formata: (i) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente); (ii) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo);

i Soci Pubblici si impegnano a mantenere iscritte nell'elenco speciale le azioni HERA bloccate al fine di poter beneficiare del voto maggiorato;

il numero complessivo delle azioni HERA bloccate non potrà essere inferiore (i) al 45,1% del capitale sociale di HERA, dalla data di efficacia del Patto luglio 2015 – giugno 2018 e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggioato a azioni HERA bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di HERA dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il voto maggiorato alle predette azioni HERA bloccate e sino alla scadenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018;

è stato adeguato il numero di azioni HERA libere e di azioni HERA bloccate nel triennio di vigenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018. Nell'Allegato 3.3 al Patto luglio 2015 – giugno 2018 è individuato rispetto a ciascun Socio Pubblico il numero, di volta in volta, di azioni HERA bloccate rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015; (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il voto maggiorato ad azioni HERA bloccate che rappresentino non meno del 45,1% del capitale sociale di HERA; e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggioato alle predette azioni HERA bloccate sino alla scadenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018;

l'Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell'attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Patto luglio 2015 – giugno 2018 entro la data di efficacia iniziale dello stesso, diversamente fosse verrà adeguato;

è stato previsto l'impegno dei Soci Pubblici di vendere in modo ordinato le azioni HERA diverse dalle azioni HERA bloccate che intendessero trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni. A tal fine ciascun Socio Pubblico che intenda effettuare vendite sul mercato di azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 300.000 azioni HERA nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente;

è stato previsto l'impegno Soci Pubblici a non porre in essere, direttamente o indirettamente ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell'art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i trasferimenti, che comportino o possano comportare l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di HERA (l' "OPA"). Il Socio Pubblico inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all'insorgere dell'OPA. In caso di obblighi di OPA, oltre alle applicabili penali a carico del Socio Pubblico inadempiente, ciascuno dei Soci Pubblici potrà risolvere di diritto il Patto luglio 2015 – giugno 2018 nei confronti del contraente inadempiente ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile e con effetto retroattivo e, ove necessario attivare la procedura arbitrale indicata nel Patto luglio 2015 – giugno 2018 medesimo;

sono state adeguate ed integrate le ipotesi di inadempimento e le relative penali alla disciplina del Patto luglio 2015 – giugno 2018;

il Patto luglio 2015 – giugno 2018 assumerà validità con la sottoscrizione da parte di Soci Pubblici rappresentanti almeno il 45,1% del capitale sociale di HERA ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2015 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2018;

il Patto luglio 2015 – giugno 2018 potrà essere modificato con l'accordo scritto di Soci Pubblici che detengano complessivamente almeno il 65% delle azioni HERA oggetto del Sindacato di Blocco. I Soci Pubblici dissenzienti avranno facoltà di recesso;

- al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell'efficienza dell'esecuzione, il processo di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del Patto luglio 2015 – giugno 2018 in ciascun periodo temporale di riferimento nell'arco del triennio potrà avvenire anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali professionali (c.d. ABB – *Accelerated Bookbuild Offering*). Tale collocamento si concreta in un'operazione rapida e flessibile, con lancio e chiusura del collocamento durante le ore di chiusura del mercato, riducendo l'esposizione alla volatilità di mercato e con la possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli. L'attività di collocamento sarà supportata da un consulente finanziario (*investment advisor*) che fornisce un contributo di natura consulenziale (*investment advice*) preposto a fornire un parere di congruità sul prezzo di cessione ai Soci Pubblici venditori e sulla tempistica dell'operazione. L'attività di collocamento sarà svolta da un soggetto diverso che svolge esclusivamente l'attività di collocamento;

- la vendita delle azioni HERA non bloccate descritta al punto precedente sarà coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto all'interno del medesimo (il "Comitato"). In tale sede saranno eseguiti i separati processi di selezione ed individuazione dell'*investment advisor* e dell/i collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Nell'ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi. In particolare, per quanto concerne l'individuazione dell/i collocatore/i potrà tenersi conto, tra l'altro, dell'adeguata conoscenza della Società e dei suoi investitori conseguita anche attraverso *roadshow* internazionali, la copertura del titolo HERA, l'esperienza in operazioni di *Accelerated Bookbuild Offering* ed in particolare nel settore delle *utilities*, l'adeguatezza della piattaforma distributiva per collocare ad investitori istituzionali professionali in Italia ed all'estero nonché la capacità di gestire, in tempi ristretti, la procedura operativa con le controparti pubbliche quali potenziali venditori.

Saranno quindi sottoscritti contratti con l'*investment advisor* per i servizi di natura consulenziale (*investment advice*) e con il/i collocatore/i per il collocamento (*placement agreement*) agli investitori istituzionali. Il Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali professionali;

- al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di *lock up*) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato;

- sempre al fine del miglior collocamento delle azioni HERA, sarà utilizzata una società fiduciaria per il regolamento della cessione delle azioni HERA oggetto di vendita. La fiduciaria sarà selezionata ed individuata dal Comitato attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Le azioni HERA in vendita saranno oggetto di intestazione fiduciaria e sarà, pertanto, stipulato un contratto di mandato fiduciario; le istruzioni alla fiduciaria saranno impartite dal Comitato;

- al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi comunicati stampa;

- data l'urgenza di provvedere, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti, sarà anche sottoposta a votazione palese l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

UDITA la relazione ed il dibattito allegati al presente atto;

CON voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 4 (Consiglieri di opposizione: Raho, Zanella, Fortini, Gardenghi) espressi nei modi e termini di legge

## DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni da apportare allo Statuto Sociale di HERA secondo il testo allegato (**Allegato A**) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a partecipare all'assemblea di HERA chiamata a deliberare sulla materia di cui al precedente punto 1. per approvare le modifiche allo Statuto Sociale di HERA vigente, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni non sostanziali al testo;

3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI" ("**Patto luglio 2015 – giugno 2018**" o il "**Patto**") e relativi allegati (Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna; Allegato 1.2.(b): Azionisti Minori Area di Bologna; Allegato 1.2(c): Azionisti Modena; Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Contratto; Allegato 3.3: Azioni Bloccate in ciascuno dei periodi di riferimento; Allegato 4.2.2 voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto), che costituisce parte integrante della presente deliberazione (**Allegato B**);

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Patto luglio 2015 – giugno 2018, apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;

5) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'Allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (*infra* **Allegato B**), il Comune con la sottoscrizione del Patto di cui trattasi, assoggetta al sindacato di blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto medesimo facendo salva la facoltà di trasferire le azioni bloccate a soci pubblici ai sensi dell'art. 11.4 ("**Sindacato di Blocco**"), e pertanto a vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda per gli ammontari ivi indicati e per i relativi periodi temporali di riferimento;

6) DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica vincolate, indicate nell'Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto luglio 2015 – giugno 2018 da parte di tutti gli aderenti;

7) DI APPROVARE la dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell'Allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018 con riferimento a ciascun relativo periodo temporale e, quindi, il trasferimento delle stesse da parte del Comune di Vigarano Mainarda, in una o più volte, e, comunque, nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto medesimo ed, in particolare, indicati all'art. 12 del Patto e al prezzo [di "*best execution*"];

8) DI STABILIRE che la cessione delle azioni HERA, per quantitativi rilevanti ai sensi del Patto luglio 2015 – giugno 2018, dovrà essere coordinata dal Comitato di Sindacato del Patto mediante uno o più collocamenti, anche accelerati riservati ad investitori istituzionali professionali;

9) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita ed il relativo periodo temporale di riferimento nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;

10) DI STABILIRE che il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del medesimo (il "Comitato") ha facoltà di:

- svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti finanziari (*investment advisor*), collocatori, società fiduciarie per ciascun collocamento e provvedere alla loro individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati;
  - stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi esecuzione;
  - provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi - nel limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 9. -, al miglior prezzo e la tempistica anche con il supporto del consulente finanziario (*investment advisor*) e dell/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 9., il numero definitivo di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 9.;
  - impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla società fiduciaria individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 7. e 9. e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;
- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie residue azioni HERA (impegno di *lock up*) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato per simili operazioni;

11) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato:

- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 7. e 9., ai relativi atti propedeutici e conseguenti nonché alle attività previste ai precedenti punti 8. e 10.;
- a conferire mandato con rappresentanza al Comitato, per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 7., 8. e 9. nonché per i relativi atti propedeutici e conseguenti;
- a intestare le azioni HERA di volta in volta in vendita alla società fiduciaria individuata dal Comitato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;
- a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del TUF e del Regolamento Emittenti;

12) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

13) con separata votazione palese: con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 4 (Consiglieri di opposizione, Raho, Zanella, Fortini, Gardenghi) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

## INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 19 del 30.04.2015

**Il Sindaco** illustra l'argomento.

**Il Consigliere Fortini** In merito alla questione qualche perplessità ce l'ho, perché la televisione, teletestie soprattutto, e leggendo i giornali in questi giorni, mi sembra ci sia invece una forte preoccupazione perché sembrerebbe che Hera a questo punto venga a perdere il contributo dei comuni, non solo nella parte finanziaria delle azioni ma proprio in quello che è la nostra potenza come comuni al servizio dei cittadini per il controllo di questo esercizio che può essere acqua, riscaldamento. Lo dicono un po' tutti, e probabilmente anche se oggi le cose rimarranno così poi nel prossimo futuro questa è sicuramente la strada per far sì che i nostri comuni non conteranno più niente all'interno di questa grande società. E' una società enorme, ormai copre tutto il nord Italia, buona parte del centro, fra qualche giorno entrerà anche Trieste quindi diventa una holding importantissima con un mercato grandissimo e non vorrei che fra qualche anno ci trovassimo come comuni a non poter più dire la nostra.

Io non sono qui per patteggiare con quelli che difendono l'acqua pubblica che deve rimanere un bene pubblico perché non è compito mio, però giustamente anche loro lo dicono.

Noi oggi possiamo anche far finta di nulla ma ci sono centinaia di persone, soprattutto nella città di Ferrara e anche qualche vigaranese, che si sta muovendo in quest'ottica: la preoccupazione è alta perché l'acqua come anche il riscaldamento sono beni importantissimi anche per la crescita di una comunità. Se prima parlavamo di servizi, questo è un servizio. E quindi togliere quella che è la nostra partecipazione potrebbe diventare pericoloso, anche se non oggi, nell'immediato futuro.

**Il Sindaco** Per essere chiari, la proprietà delle reti non è un tema che tocca questa delibera, quindi la proprietà delle reti è demaniale e l'acqua rimane pubblica per forza. Su questo possiamo essere tranquilli. La rete dell'acqua è pubblica è un bene demaniale, la proprietà rimane per forza pubblica, non è questo il tema in discussione.

Qui stiamo parlando semplicemente delle quote azionarie di Hera, che non è proprietaria delle reti idriche perché quelle sono proprietà demaniale.

Ci sono delle modifiche, e addirittura l'art. 8 lo specifica in maniera molto precisa, nelle quali la società si qualifica come società a prevalente capitale pubblico, e tutta una serie di tutele e garanzie in questo senso, quindi il fatto di scendere dal 51% al 38% non pregiudica, però io sono d'accordo con lei su un punto cioè che il tema è veramente la governance di questa azienda. Un po' è stato dimostrato anche in questi giorni, la capacità di riuscire ad andare addirittura oltre le normative nazionali per avere, come è sempre stato fatto nella provincia di Ferrara che ha una qualità dell'aria molto delicata perché c'è una situazione molto particolare a causa del nostro clima, una sensibilità maggiore, è giusto pretendere delle limitazioni, che sono precipue del nostro territorio, e questo è stato dimostrato.

Credo che il tema sia proprio la governance, quella che noi dobbiamo invece mantenere forte e lo dobbiamo fare con la volontà perché la capacità con questa modifica non ci viene tolta, la volontà invece dipende da noi. Dobbiamo mantenere l'attenzione alta e la volontà determinata.





**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali  
Proposta N° 2015/29

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI HERA SPA E  
NUOVO "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI  
AZIONARI" TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A.

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole       Contrario

Li, 21/04/2015

Il Capo Settore



---

DELIBERAZIONE N° ..... 19 ..... DEL 30/04/15



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali  
Proposta N° 2015/29

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI HERA SPA E  
NUOVO "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI  
AZIONARI" TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A.

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole       Contrario

Li, 22/04/2015

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA

---

DELIBERAZIONE N° ..... 19 ..... DEL 20/04/15 .....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to PARON BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FERRANTE MARCO

---

---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

8 MAG. 2015

Addi

Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria  
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale  
Addi 8 MAG. 2015

Il Capo Settore Segreteria  
MARCO FERRANTE

---

---

### ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

8 MAG. 2015

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  
267/2000.

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

### ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Segreteria  
F.to MARCO FERRANTE